

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Giudizio di rinvio, nuova procura, non necessità; difetto di rappresentanza, sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. procura mancante del tutto, applicabilità

Poiché il giudizio di rinvio costituisce la prosecuzione del giudizio di primo o di secondo grado conclusosi con la pronuncia della sentenza cassata, la parte che riassume la causa davanti al giudice di rinvio non è tenuta a conferire una nuova [procura](#) al difensore che lo ha già assistito nel pregresso giudizio di merito.

L'art. 182, comma 2, c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, l. n. 69 del 2009, secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a promuovere la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto, restando irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa.

NDR: in senso conforme alla prima massima Cass. n. 7983/2010; in senso conforme alla seconda massima Cass. n. 10885/2018.

Corte di appello di Roma, sentenza del 29.10.2018

...omissis...

La sentenza remittente ha cassato la sentenza di appello, in ordine al riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, con la seguente motivazione: 2.1. Con il primo motivo di ricorso l'Istituto previdenziale denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero, in particolare, degli artt. 1362 e segg. c.c., con riferimento al d.P.R. 285/1988, al c.c.n.l. 1998-2001 per gli enti pubblici non economici e al contratto integrativo di ente 1999-2001, osservando come la sentenza impugnata, anche sulla base di un esame parziale e incompleto della normativa, era giunta erroneamente ad escludere che il ruolo di capo contabile, quale esercitato dalla Pe., poteva essere svolto pure da dipendenti in possesso della posizione CI, anch'essa caratterizzata da capacità, professionalità e assunzione di responsabilità. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, posto che non era dato comprendere quale fosse il ragionamento logico - giuridico che aveva condotto la Corte territoriale a far conseguire alla esposizione delle declaratorie contrattuali (del solo contratto integrativo) il convincimento che il ruolo di capo contabile rientri unicamente nella posizione C3, mentre i requisiti richiesti sono presenti sia in tale posizione che nella C1. 3. Deve essere accolto il primo motivo di ricorso. È invero consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta; b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso; c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda (cfr. fra le molte Cass. 28 aprile 2015, n. 8589). Tale percorso risulta invece completamente omesso nella sentenza impugnata, la quale si è limitata ad esporre le declaratorie di uno dei testi di riferimento nel caso concreto (e cioè del contratto integrativo di ente) e peraltro senza neppure farle oggetto di un esame critico volto a enuclearne significato e portata effettivi; né ha compiuto il necessario e preliminare accertamento delle mansioni in concreto svolte dalla dipendente (cfr. sentenza, pagine 4-5). Né possono assumere rilevanza gli elementi considerati dalla Corte territoriale a pag. 6, prima parte, della sentenza, essendo gli stessi inconferenti rispetto al necessario procedimento logico - giuridico delineato dal ricordato orientamento di legittimità. 4. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo.

L'Inps ha eccepito preliminarmente il difetto della procura della parte ricorrente relativa al giudizio di rinvio.

La ricorrente ha replicato che la procura è stata allegata telematicamente.

Il Collegio, a prescindere dalla regolarità della procura allegata, su cui vi è contestazione, rileva l'infondatezza dell'eccezione, non essendo necessaria una nuova procura rispetto a quella allegata alle fasi precedenti del giudizio.

La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che, poiché il giudizio di rinvio costituisce la prosecuzione del giudizio di primo o di secondo grado conclusosi con la pronuncia della sentenza cassata, la parte che riassume la causa davanti al giudice di rinvio non è tenuta a conferire una nuova procura al difensore che lo ha già assistito nel pregresso giudizio di merito (Cass. n. 7983/2010).

Va precisato, peraltro, che l'eventuale assenza della procura non comporterebbe comunque la nullità del ricorso in riassunzione, come sostenuto dall'Inps. La Cassazione ha, infatti, affermato che l'art. 182, comma 2, c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, l. n. 69 del 2009, secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a promuovere la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto, restando irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa (Cass. n. 10885/2018).

Nel merito la ricorrente articola in modo convincente il percorso indicato dalla sentenza remittente ai fini dell'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori. *Omissis* Ebbene non vi è dubbio che la ricorrente, come Capo Contabile e quindi responsabile del settore ragioneria e contabilità di un ente importante e articolato come era all'epoca l'INPDAP, che si occupava di tutti i dipendenti e pensionati pubblici, sia stata preposta, coordinando circa otto impiegati, ad un settore complesso per lo svolgimento di funzioni dotate di notevole autonomia decisionale e particolarmente delicate, come quelle relative all'analisi dei flussi e al bilancio, rispondendone solo al direttore dell'Istituto. Le mansioni svolte vanno quindi inquadrare nell'VIII qualifica e poi nel profilo C3, come è confermato anche dalla circostanza che il precedente Capo Contabile era inquadrato nell'VIII qualifica e che dal novembre 1999 la stessa Pe. fu inquadrata nel profilo C3, mantenendo le stesse mansioni.

In conclusione, giudicando in sede di rinvio, va dichiarato il diritto di *omissis* alla corresponsione da parte dell'Inps subentrata all'INPDAP, della somma di E 4.493,73, oltre interessi legali, a titolo di differenze retributive tra il livello C1 e il livello C3, con riferimento al periodo 1.7.98-31.10.99, sulla base del conteggio esatto e non contestato di cui all'originario ricorso.

In considerazione della parziale reciproca soccombenza con riguardo alle originarie pretese, essendo passato in giudicato il rigetto della domanda relativa all'indennità ex art. 15,2 comma, legge n. 88/89, ricorrono giusti motivi per compensare per metà le spese di tutte le fasi del giudizio, liquidate come in dispositivo, ponendo l'alta metà a carico dell'Inps.

PQM

La Corte giudicando in sede di rinvio, dichiara il diritto di *omissis* alla corresponsione da parte dell'Inps della somma di E 4.493,73, oltre interessi legali, a titolo di differenze retributive tra il livello C1 e il livello C3, con riferimento al periodo 1.7.98-31.10.99; compensa per metà le spese di tutte le fasi del giudizio, liquidate per l'intero in € 1.200 per il primo grado, in € 2.000,00 per il giudizio di cassazione, in € 1.600 per il giudizio d'appello e in € 1.888,00, per la presente fase, oltre, su tutte le somme, le spese forfetarie previste dalle disposizioni vigenti per ogni fase, ponendo l'altra metà a carico dell'Inps.

www.LaNuovaProceduraCivile.com